

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

All'esito di camera di consiglio,
il Collegio, composto dai consiglieri:

Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Giovanna Gianì	Consigliere rel.
Elena Gelato	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4582 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 21/08/2025

TRA

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1*), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentate *pro tempore*, rappresentato e difeso, dall' Avv. Marcello Parrinello del Foro di Milano con cui si domicilia presso lo Studio Parrinello & Partners in Milano, Piazza San Sepolcro 1:

attore impugnante

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), quale erede universale di *Persona_1* (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi del Foro di *Pt_1* presso il cui studio in *Pt_1* via San Filippo Bianchi n. 48 è elettivamente domiciliato unitamente all' indirizzo di p.e.c.:

Email_1

convenuta/attrice in via incidentale

NONCHÉ

Controparte_2, n.q. di "Soggetto Responsabile" in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, giusta ordinanza n. 133 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 22.11.2013;

convenuto contumace

avente ad OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dall'Ing. *Parte_2* nonché dai Prof. Avv.ti Aurelio Gentili e Massimo Nunziata, notificato il 15.02.2022;

CONCLUSIONI:

Per il _____ Parte_1 _____ (note scritte di precisazione delle conclusioni):

Precisa, quindi, le conclusioni riportandosi e facendo proprie tutte le difese formulate dal precedente procuratore nell'atto di appello avverso lodo arbitrale ex artt. 828 c.p.c. e 209 d. lgs. 50/2016 in tutti gli atti e verbali di causa, richiamando le conclusioni riportate nell'atto di appello, cui per brevità rinvia e che qui devono intendersi integralmente ritrascritte, contestando integralmente quanto dedotto dall'appellata con la comparsa di costituzione con appello incidentale, ivi incluso quanto chiesto e dedotto con l'appello incidentale, e chiedendo il rigetto di tutte le domande articolate da controparte, ivi incluso del gravame incidentale, perché irrice-vibili, improcedibili, inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi già fatti valere e per quant'altro verrà meglio articolato nei concedendi termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia assumere la causa in decisione con la concessione dei ter-termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

Con salvezza di ogni altro diritto e azione.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di tutti i gradi di giudizio.

(nell'atto di appello: "l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia accogliere l'impugnazione del Lodo e dichiararne la nullità per le ragioni esposte con i motivi di appello, con ogni effetto conseguente sulla inesistenza del credito riconosciuto all'Ing. _____ Per_1 _____ e con condanna alla restituzione al _____ Parte_1 _____ delle somme nelle more corrisposte. In ogni caso rigettare l'appello inci-dentale e/o l'istanza di correzione errore materiale in quanto infondati in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio arbitrale e del presente grado di giudizio".

Per _____ Controparte_1 _____

1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ex art.829 c.p.c.;

2) in subordine dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ai sensi dell'art.342 c.p.c.;

3) in via gradata, nel merito, dichiarare infondato e con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto dal _____ Parte_1 _____, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, nei confronti della sig.ra _____ Controparte_1 _____ quale erede universale dell'Ing. _____ Per_1 _____

[...] e conseguentemente confermare il lodo impugnato;

4) In via incidentale condannare il _____ Parte_1 _____ in persona del Sindaco pro-tempore, P.Iva _____ P.IVA_1 _____ al pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di spese di costituzione e funzionamento dell'Ecc.mo Collegio Arbitrale;

5) codesta Ecc.ma Corte dovrà inoltre correggere il dispositivo del Lodo nella parte in cui “Quantifica il credito in € 712.869,44, oltre interessi al tasso legale su € 573.344.77 come in motivazione [...]” anziché “Quantifica il credito in € 712.869,44, oltre interessi al tasso legale su € 683.944,46 come in motivazione [...]”;

6) codesta Ecc.ma Corte dovrà inoltre condannare il Parte_1 [...] in persona del CP_3 pro-tempore, P.Iva P.IVA_1, al pagamento della Parte_3 nella attuale misura del 4% e al pagamento dell’IVA nell’attuale misura del 22%;

7) condannare l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 08.08.2022, il Parte_1 ha impugnato il lodo indicato in epigrafe che così aveva statuito:

“Accerta e dichiara il credito dell’ing. Per_1 nei confronti del Parte_1 e del Segretario Generale del Pt_1 Parte_1 in qualità di Soggetto Responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore traffico e della mobilità, giusta ordinanza n. 133 del 22/11/2013 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile;

Quantifica il credito in € 712.869,44, oltre interessi al tasso legale su € 573.344.77 come in motivazione e, per l’effetto, condanna, in solido fra loro, i convenuti al relativo pagamento in favore dell’attore, oltre al versamento a fini tributari di € 136.788,89 a titolo di ritenuta d’acconto;

Accerta e dichiara il diritto dell’Ing. Per_2 di ottenere, a termine dell’art. 18 di Tariffa, la maggiorazione del 25% dei compensi spettanti per la perizia di variante e suppletiva 1° e 2° lotto dello svincolo autostradale “Giostra”;

Condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’attore, che liquida in € 16.481,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.

La decisione è stata resa all’esito di domanda di arbitrato, proposta dall’Ing. Per_2

del 20.11.2016, in relazione alla clausola compromissoria di cui all’art. 30 del disciplinare di incarico stipulato con il Pt_1 Parte_1 in data 21.06.1991.

Detto disciplinare aveva ad oggetto il “Conferimento di incarico per la progettazione, direzione, misura, contabilità, assistenza al collaudo e verifiche di fattibilità geotecnica delle opere destinate a realizzare gli svincoli autostradali Giostra e Annunziata nonché il Tratto di Collettore Autostradale Nord fra i due detti svincoli”.

Con la domanda, l’Ing. Per_2 aveva formulato le seguenti domande:

“I. Accerti il Collegio Arbitrale il diritto dell'ing. Persona_1 di ottenere i compensi dovuti per il 1° e 2° Lotto – Controparte_4, a seguito della revoca dell'incarico di cui alla disposizione commissariale nr. 49 del 23.11.2009, facendo riferimento all'ultimo comma dell'art. 15 del Disciplinare di incarico che stabilisce di procedere secondo le disposizioni contenute nel 4° comma dell'art. 18 della Tariffa Professionale;

II. Dica il Collegio Arbitrale che compete all'ing. Per_1 [...] la somma di Euro 858.712,86 dovuta:

- €430.585,77 per mancato pagamento della fattura 5/2010; €9.045,52 per interessi corrisposti a CP_5 per le somme anticipate dal 22.2.2011 al 30.9.2011, oltre interessi di legge, di cui all'art.9 L.143/49, dall'1.4.2008 al 22.2.2011 e dall'1.10.2011 al soddisfo;

- €419.072,57 per mancato pagamento della fattura 6/2010, oltre interessi di legge, di cui all'art.9 L.143/49, dall'1.4.2008 al soddisfo.

oltre accessori di legge, IVA e CNPAI, e quanto corrisposto all'Ordine degli Ingegneri per il visto di congruità, in adempimento degli incarichi ricevuti, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;

III. Dica il Collegio Arbitrale che spetta all'ing. Persona_1 su tutte le somme che ad esso verranno riconosciute per i titoli di cui ai precedenti quesiti, anche su quelle corrisposte a titolo di acconto, la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge al tasso previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002, o in subordine al tasso stabilito dall'art. 30 D.M. 145/00 (oggi DLGS. 18/04/2016 n. 50) o in ulteriore subordine al tasso legale, dal 23.11.2009 al soddisfo;

IV. Emetta il Collegio Arbitrale, in relazione alle pronunce sui quesiti che precedono, le conseguenti statuizioni di condanna del sig. Segretario Generale del Parte_1, nella qualità di Soggetto Responsabile in re- lazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, giusta ordinanza n.133 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 22.11.2013 ed del Parte_1 [...] in persona del Sindaco pro-tempore. P.Iva P.IVA_1, in solido tra loro, in favore dell'ing. Persona_1

V. Condanni il Collegio Arbitrale il sig. Segretario Generale del Parte_1, nella qualità di Soggetto Responsabile in relazione alle ini-ziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale de- terminatasi nel settore del traffico e della mobilità, giusta ordinanza n.133 del-la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civi-le del 22.11.2013, ed il Parte_1 [...] in persona del Sindaco pro- tempore. P.Iva P.IVA_1, in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento dell'Ecc.mo Collegio Arbitrale, compresi diritti, onorari ed

accessori di legge di competenza degli Arbitri, delle spese di Segreteria e delle spese legali e tecniche di parte attrice” (memoria conclusionale di replica, dd. 3.11.2021).

Con il lodo, il Collegio, pronunciando nella contumacia del Segretario Generale del *Parte_1* ha accolto la domanda attorea, rilevando e ritenendo che:

- con disciplinare del 21 giugno 1991, Prot. 710 il *Parte_1* incaricava un gruppo di professionisti, tra cui l'ing. *Per_1* di procedere alla *“progettazione, direzione, misura, contabilità, assistenza al collaudo e verifiche di fattibilità geotecnica”* delle opere destinate a realizzare gli svincoli autostradali di “Giostra” e “Annunziata” nonché il tratto di Collettore autostradale nord fra detti svincoli;
- L'art. 8 stabiliva del disciplinare che l'onorario era stabilito nella misura prevista dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, indicando le relative modalità di calcolo; l'art. 10 disponeva che *“Qualora, posteriormente all'approvazione dell'Amministrazione, venissero richieste ai professionisti varianti progettuali, spetterà ad essi un compenso supplementare da valutarsi a parte come una nuova progettazione sulla base dell'importo delle opere variate, applicando le aliquote della tabella B, eventualmente anche parzializzate, relative alle prestazioni effettivamente svolte nella progettazione di variante e senza le maggiorazioni del 25% per incarico parziale previste dall'art. 18 della tariffa professionale>”*; l'art. 14 prevedeva che per la corresponsione degli onorari inerenti la progettazione delle opere la valutazione degli onorari doveva essere fatta con parcella munita di favorevole parere dell'ordine professionale.
- Con determinazione sindacale n. 1840 del 16 ottobre 2003 (che richiamava il disciplinare di incarico), del l'Ing. *Per_1* veniva nominato direttore dei lavori delle predette opere;
- che, intervenuto il fallimento dell'appaltatore originario dei lavori, società *Parte_4* . il *Parte_1* provvedeva ad appaltare nuovamente i lavori, che venivano affidati all'associazione temporanea di imprese A.I.A.;
- con deliberazione di Giunta n. 1040 del 23 novembre 2006, il *Parte_1* recependo la relativa proposta dell'impresa appaltatrice, affidava all'ing. *Per_1* l'incarico di predisporre una perizia preliminare di variante all'intero progetto, con la precisazione che i relativi costi di incarico avrebbero trovato copertura fra le spese generali dell'opera;
- con deliberazione di Giunta municipale n. 226 del 20 marzo 2007, il *Pt_1* affidava all'ing. *Per_1* l'incarico di predisporre una perizia di variante esecutiva dei lavori;

- nello stesso periodo, la Giunta Municipale veniva dichiarata decaduta dal C.G.A di Palermo, fatto che determinava un rallentamento dell'*iter* realizzativo dell'opera; inoltre nel 2008, il nuovo appaltatore ATI *Persona_3* subentrava al precedente;
- consegnati gli elaborati, il *Per_2* presentava al Comune, tuttavia senza esito, le relative parcelle;
- che a titolo di corrispettivo per l'opera prestata, il professionista vantava un credito di 712.869,44, comprensivo di Cassa professionale, Iva Diritti ordine ingegneri e detratta la ritenuta di acconto;
- Nel merito della pretesa azionata, il *Per_1* aveva dimostrato il proprio credito producendo la documentazione comprovante la fonte originaria del rapporto negoziale, ovvero il disciplinare di incarico del 21.07.1991 che prevedeva, all'art. 5, la facoltà di affidare al direttore dei lavori la progettazione di varianti in corso d'opera, approvate con le successive delibere n. 1040/2006 e 226/2007 con le quali era stato incaricato di elaborare la perizia di variante preliminare nonché la perizia di variante esecutiva degli svincoli di "Giostra" ed "Annunziata" e del collettore autostradale;
- lo stesso aveva prodotto l'intero elaborato progettuale predisposto in adempimento dell'incarico, oltre ai documenti resi disponibili in rete, nonché le fatture portanti le parcelle validate dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di *Pt_1* la cui sommatoria documentava un credito di complessivi € 712.869,44, non contestato da parte convenuta che si era limitata alla contestazione dell'*an*;
- era infondata l'eccezione avversaria di nullità degli atti connessi alla richiesta della perizia di variante oggetto di causa, formulata in relazione al mancato affidamento dell'incarico sulla base alla normativa *medio tempore* sopravvenuta all'affidamento principale (ovvero il d. lgs 17.03.1995 n. 157 e la l.r. 2.08.2002 n. 7 e il d. lgs 12.04.2006 n. 163); su tale questione (pagg. 14-15 del lodo che richiamano vari orientamenti ANAC) il Collegio è pervenuto alla conclusione di individuare alla data del contratto il momento cui fare riferimento per stabilire la normativa applicabile al rapporto contrattuale, che - “ in assenza di nuovi provvedimenti di aggiudicazione o affidamento - restava “indifferente rispetto ad eventuali discipline normative sopravvenute”, con la ulteriore conseguenza che alle “*varianti in corso d'opera, trattandosi di mere variazioni contrattuali si applicano le regole vigenti al momento dell'affidamento originario*”;
- era infondata l'eccezione con cui il *Parte_1* assumeva che l'intervenuto fallimento dell'appaltatore avesse determinato la risoluzione del disciplinare di incarico professionale; il rapporto contrattuale era infatti proseguito con altro operatore economico,

- senza alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia del disciplinare con il professionista che, agendo nell'interesse pubblico e della amministrazione, si poneva “nel versante del committente e non dell'impresa”;
- parimenti infondata l'eccezione di nullità del contratto per mancanza della forma scritta; a tale riguardo - richiamata la operatività della disciplina di cui al RD 2440/23 che imponeva la forma scritta *ad abundantiam* anche per i contratti stipulati dalla PA che agiva *iure privatorum* – le relative modalità potevano reputarsi integrate anche “*laddove non vi sia una scrittura unitaria ma piuttosto lo scambio delle volontà negoziali secondo il meccanismo della proposta e dell'accettazione tra assenti*”, come avvenuto, nel caso di specie. con l'affidamento dell'incarico tramite le delibere consiliari, e la trasmissione al Pt_1 degli elaborati progettuali da parte del professionista; ad ogni modo, nel disciplinare il professionista aveva espressamente rilasciato *ex ante* il proprio consenso a redigere elaborati relativi ad eventuali varianti approvate dall'amministrazione.
 - altresì da respingere la eccezione di nullità delle delibere per violazione della disciplina di contabilità pubblica, dato che emergeva “*dall'esame delle delibere di Giunta municipale una adeguata e sufficiente indicazione dei capitoli di spesa su cui avrebbe gravato il costo degli onorari professionali relativi alla predisposizione delle perizie di variante*”;
 - quanto alla quantificazione del credito, come indicato nella domanda, lo stesso, rimasto privo di consistenti contestazioni, poteva dirsi accertato nell'importo finale di € 712.869,44 comprensivi di Iva e CNPAIA, oltre al rimborso delle spese sostenute per ottenere dall'Ordine degli Ingegneri di Pt_1 i pareri di congruità delle fatture per € 12.510,32, trattandosi di spesa necessaria per il radicamento della causa. Spettavano inoltre gli interessi legali dal 29.03.2010 da applicare all'importo di € 573.444,77, pari all'importo dovuto detratta l'Iva, mentre non spettava la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Con atto di impugnazione ex art. 829 cpc notificato alla Parte_5 quale erede del Per_2 nonché, in proprio, al Segretario Generale del Parte_1 il [...] Parte_1 ha impugnato il predetto lodo formulando vari motivi di nullità.

Si costituiva Controparte_6 quale erede del Per_2 svolgendo impugnazione incidentale.

Con ordinanza del 16.02.2023, il Collegio rilevava preliminarmente

la nullità della notifica nei confronti della persona fisica del Segretario Generale del Parte_1 disponendo la rinnovazione della notifica nei confronti del Controparte_7. Il Pt_1 impugnante ottemperava all'ordine depositando i *files* attestanti l'accettazione e la consegna dell'atto di rinnovazione dell'atto di impugnazione effettuata in data 03.04.2023 presso l'Avvocatura dello Stato.

In sede di comparsa conclusionale, il Parte_1 ha formulato nuova eccezione di nullità del lodo, per difetto di contraddittorio per essere stata la domanda di arbitrato notificata al Segretario Generale e non al Controparte_7 - come ritenuto dalla Corte - e ha concluso per la nullità del giudizio arbitrale e del lodo per difetto assoluto della instaurazione del contraddittorio *ab initio* nei confronti del Segretario Generale.

In punto di metodo, è bene fare richiamo al principio per cui “le modifiche apportate all'art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria” (Cass. 19.04.2012 n. 6148) a meno di veder private le parti contraenti di un contratto - realizzante un dato assetto di interessi in ordine alla devoluzione per arbitri delle controversie che ne siano derivate - di una facoltà di contestazione sulla quale l'una o l'altra aveva fatto indiscutibile affidamento (v., in termini, Cass. 3.06.2014 n. 12379).

In tale ordine di concetti, nel caso di specie - dove nessuno contesta che la disciplina della presente impugnazione vada rinvenuta, *ratione temporis*, sulla base della normativa *ante* riforma - il lodo può ritenersi impugnabile per violazione di legge sostanziale e dunque per *errores in iudicando*, e tanto perché, come spiegato, nonostante la introduzione della impugnazione successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, occorre fare riferimento alla epoca della stipula della clausola arbitrale (giusto disciplinare di incarico del 21.06.1991), con conseguente riferimento, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, dalla legge in vigore al momento di adozione dell'atto negoziale cui accedono. In tale prospettiva, dunque, occorre

previamente stabilire se i motivi di impugnazione qui formulati dal *Parte_1* possano, a rigore, costituire *errores in procedendo* o *in iudicando* e dunque siano ammissibili, in base all'art. 829 comma 2 vecchio testo, per "inosservanza delle regole di diritto" da intendersi, queste ultime, in termini di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, fermo restando che attraverso il motivo *de quo* non può farsi luogo al riesame nel merito della decisione arbitrale, sindacando fatti già considerati e valutati dal Collegio.

In tale, preliminare vaglio, occorre altresì tenere a mente l'ulteriore principio per cui - per consolidata direttiva di legittimità cui questo Collegio intende uniformarsi - "la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo (Cass. Sez. 1 12-11-2018 n. 28997 Rv. 651474-01, Cass. Sez. 1 12-9-2014 n. 19324 Rv. 632214-01); in altri termini, l'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co.2 cod. proc. civ. per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. (Cass., 16.05.2024 n. 13604, Cass. Sez. 1 31-7-2020 n. 16559 Rv. 658604-01, Cass. Sez. 1 11-10-2006 n. 21802 Rv. 594366-01).

Tenendo fermi i suesposti criteri e passando ai singoli motivi di impugnazione, con il **primo motivo** si contesta la "*Nullità del Pt_6 per la violazione dei principi di diritto in materia di successione delle leggi nel tempo e dell'art. 32 L. R. 7 del 2002, degli artt. 57 e 91 D. Lgs. 163 del 2006 e dell'art. 1418 c.c. - Necessaria applicazione dello *jus superveniens* e violazione delle norme in materia di contratti pubblici con conseguente nullità dell'affidamento al professionista*".

Con questa censura, spiega la parte di voler contestare il lodo "nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità, sollevata in primo grado, delle delibere di G.M. nn. 1040/2006 e 226/2007, con cui venivano affidati a *Per_1* i lavori di progettazione della perizia di variante", nullità fondata sul fatto che le delibere non erano state approvate secondo le nuove regole di affidamento dettate dalle normative sopravvenute (segnatamente il d.lgs 157/95, la L.R. 7/2002 e il D.Lgs. 163/2006).

Il motivo è inammissibile.

Su tale specifica eccezione, il Collegio arbitrale si è così pronunciato:

“Nel sistema normativo dei contratti pubblici, le varianti in corso d’opera rappresentano lo strumento per adeguare l’assetto di interessi sancito nel contratto ad eventi sopravvenuti nel corso del rapporto (fattispecie impreviste e imprevedibili, presa d’atto di un errore progettuale, etc.). Per questo motivo esse sono impermeabili allo ius superveniens, radicandosi la disciplina legislativa applicabile al rapporto al momento dell’affidamento della commessa”. A fondamento della conclusione, il Collegio ha condotto plurimi richiami ad arresti della giurisprudenza amministrativa, a specifiche delibere dell' **CP_8** del Ministero dei lavori Pubblici, cui per brevità si rinvia integralmente.

Per contrastare tale conclusione, la parte impugnante adduce il “netto contrasto con i principi di diritto che da tempo la Cassazione ha enucleato in materia” pag. 11 impugnazione), ma non completa l’enunciazione, finendo con l’agganciare a tale premessa una serie di valutazioni in fatto (pagg. 12 e 13) volte a sostenere - con una surrettizia sollecitazione di una (inammissibile) rivalutazione dei fatti - la “novità” dell’assetto di interessi venutosi a creare a seguito del fallimento dell’appaltatore originario (**Parte_4**) e la indizione di una nuova gara di appalto (con nuove regole) e una nuova aggiudicazione in favore dell’ ATI/ **Persona_3** .

Non rinvenendosi nel motivo alcuna indicazione degli errori sostanziali o giuridici condotti dagli arbitri, e in mancanza di una specifica disciplina transitoria, deve concludersi trattarsi di una valutazione di merito che, ad avviso di questo Collegio, non integra “error in iudicando”.

Analoga sorte merita il **secondo motivo** con cui la parte, con motivo analogo, chiede di accertare la “nullità del lodo per evidente e grave contraddittorietà”.

Evidenzia l’impugnante la parte del lodo in cui il Collegio ha affermato:

“Il Collegio, dunque, presta adesione all’orientamento che riconduce alla data del contratto il momento cui fare riferimento per individuare la normativa applicabile al rapporto contrattuale che – in assenza di nuovi provvedimenti amministrativi di aggiudicazione o affidamento – resta indifferente rispetto ad eventuali discipline normative sopravvenute. Alle varianti in corso d’opera, dunque, trattandosi di mere variazioni contrattuali, si applicano le regole vigenti al momento dell’affidamento originario”.

Gli arbitri non si erano avveduti del fatto che, nel caso di specie, era

intervenuta una “nuova aggiudicazione” che avrebbe imposto l’applicazione delle nuove regole sopravvenute.

Anche tale apprezzamento va riferito ad una valutazione in fatto e non in diritto, che resta sottratta, in quanto tale, al vaglio di questa Corte.

Con il **terzo motivo**, parte attrice chiede di accertare la “Nullità del Lodo per violazione degli artt. 1353 c.c. e 112 c.p.c. - Sulla inefficacia del Disciplinare d’incarico del 1991”.

Secondo il Parte_1 il lodo è nullo per non avere gli arbitri, in violazione dell’art. 1353 c.c., escluso che il disciplinare di incarico del 1991 contenesse una condizione risolutiva, precisamente all’art. 15, ove sarebbe stata sancita la connessione tra la risoluzione del contratto di prestazione professionale e eventuali vicende risolutive del contratto appalto. Nel caso di specie, opina la parte, l’intervenuto fallimento dell’appaltatore originario avrebbe determinato la risoluzione del contratto di appalto. Sarebbe dunque erronea la contraria conclusione degli arbitri che avrebbero negato che il fallimento della originaria appaltatrice si sarebbe riverberato sul disciplinare di incarico.

Anche qui, il motivo si risolve in una censura sull’apprezzamento in fatto degli arbitri, senza la indicazione della violazione di alcun canone giuridico.

Nel contesto della stessa doglianza, la parte lamenta la mancata pronuncia, da parte degli arbitri, in violazione dell’art 112 c.p.c. (*error in procedendo*), relativa alla eccepita esistenza, nel disciplinare di incarico, di una condizione sospensiva che condizionerebbe il pagamento del corrispettivo all’inizio della esecuzione dei lavori.

Anche tale motivo è radicalmente inammissibile sul piano logico giuridico perché non può la parte invocare, senza contraddirsi, la risoluzione integrale del contratto (in virtù delle superiori doglianze) e, ad un tempo, la sua operatività, seppure limitatamente alla teorizzata condizione sospensiva.

Inammissibile - in quanto assorbita dai precedenti rilievi - l’ulteriore censura circa l’omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, della eccezione, svolta in via subordinata, circa l’esistenza di un collegamento negoziale di tipo funzionale tra il disciplinare di incarico e il contratto di appalto, con la conseguenza che le vicende giuridiche dell’uno erano destinate a riverberarsi sull’altro.

Infatti, anche con tale censura la parte ripropone il tema - già sottoposto al Collegio arbitrale sotto diverse prospettive giuridiche – delle implicazioni del fallimento della originaria appaltatrice rispetto alla tenuta del disciplinare di incarico, escluse dal primo giudice per le ragioni già sopra spiegate.

Con il **quarto motivo**, parte attrice chiede di accertare la “nullità del lodo per la violazione delle norme in materia di contratti pubblici e sulla nullità dell’affidamento per difetto di forma scritta”. Il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie il contratto potesse dirsi concluso in via differita, alla stregua degli artt. 1326 e 1327 c.c. e che, in concreto, il meccanismo derivante dal combinato disposto delle due norme avesse qui operato per effetto dell’incontro tra la proposta contrattuale (rappresentata dalle delibere di Giunta di affidamento dell’incarico progettuale) e della relativa accettazione rappresentata dalla missiva di trasmissione degli elaborati progettuali.

Questa conclusione viola, secondo la parte impugnante i “principii di diritto” enunciati dalla Suprema Corte, di cui richiama alcuni arresti. Ricorda di avere già eccepito nel giudizio arbitrale che l’affidamento dell’incarico di progettazione della perizia di variante era avvenuto in violazione della normativa di settore, poiché i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta *ad substantiam* e, nel caso in esame, nessun testo contrattuale era stato sottoscritto tra il [...] e l’Ing. [...] Ciò comportava che l’accordo fosse

affetto da insanabile nullità (cfr. ex pluribus Cass. Civ., n. 1741 del 27 gennaio 2010), ritenendo che nessun contratto poteva considerarsi intercorrere tra il [...] e l’Ing. [...]

Il motivo è infondato.

Su tale questione, il Collegio arbitrale, nel respingere l’eccezione, ha così diffusamente motivato: “*Sul tema, va anzitutto precisato che, già con le previsioni del R.D. n. 2440/1923, il legislatore impose la forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla P.A., anche nel caso in cui quest’ultima agisse iure privatorum. La previsione è stata, nel tempo, confermata nelle numerose discipline succedutesi, ivi incluso da ultimo il D. Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 32, comma 14, ha stabilito che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*

D’altro canto, la previsione della forma scritta per i contratti stipulati dalla P.A. ha riguardato anche settori diversi da quelli dei contratti di servizi e forniture. Va rammentato, in effetti, il disposto dell’art. 15 della L. n. 241/1990, in materia di accordi fra pubbliche

amministrazioni, o anche le previsioni del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di contratti di lavoro alle dipendenze della P.A.

La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, specialmente amministrativa, che la considera espressione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione oltre che di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (cfr., ex multis, Cass., sez. Un., 09/08/2018, n. 20684)."

"Quanto alle modalità di integrazione della forma scritta ad substantiam, è opinione maggioritaria quella per cui essa è integrata anche laddove non vi sia una scrittura unitaria ma piuttosto uno scambio delle volontà contrattuali secondo il meccanismo della proposta e dell'accettazione fra assenti.

In via generale, infatti, l'art. 1326 c.c., al secondo comma, ammette la conclusione differita del contratto, laddove stabilisce che l'accettazione può giungere al proponente nel termine "ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi". E, d'altro lato, l'art. 1327, primo comma, c.c. contempla anche l'ipotesi della conclusione del contratto che veda eseguita la prestazione ancor prima della comunicazione dell'accettazione.

Tali previsioni, se rapportate alla disciplina della forma ad substantiam, permettono di concludere in ordine all'ammissibilità di unastipula del contratto anche fra assenti, conforme al requisito formale, purchè lo scambio differito della proposta e dell'accettazione abbia la forma richiesta dalla legge.

Va, in proposito, richiamato quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, che rileva che "Il requisito della forma scritta, richiesta "ad substantiam" per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923. (cfr. Cass., sez. I, 27/10/2017, n. 25631).

Nel caso di specie, va rilevato che sono agli atti le delibere di Giunta municipale con cui veniva affidata all'ing. Per_1 la progettazione della perizia di variante preliminare e della perizia di variante esecutiva degli svincoli "Giostra" e "Annunziata" e del collettore autostradale. Più nello specifico, si tratta della delibera di Giunta municipale n. 1040 del 23.11.2006 (cfr. doc. n. 3) e della delibera di Giunta municipale n. 226 del 20.03.2007 (cfr. doc. n. 4). È poi agli atti la missiva dell'ing. Per_1 del 01.10.2007 (cfr. doc. n. 5) con cui questi trasmetteva al Pt_1 gli elaborati progettuali predisposti in adempimento degli incarichi conferiti con le deliberazioni di Giunta municipale. Tali documenti integrano la forma scritta ad substantiam richiesta dalla legge per il perfezionamento del vincolo contrattuale.

Infatti, le delibere di Giunta municipale n. 1040 del 23.11.2006 e n. 226 del 20.03.2007 costituiscono una proposta contrattuale dotata della forma richiesta dalla legge, cui è seguita, seppur differitamente, la missiva dell'ing. Per_1 anch'essa scritta, datata 28.09.2007 ed accettata al protocollo comunale in data 01.10.2007.

Lo scambio così avvenuto di proposta ed accettazione, seppur differito e non raccolto in un unico atto, vale ad integrare il requisito formale previsto dalla legge. In effetti, la circostanza che l'attore, con tale missiva, trasmetteva già gli elaborati progettuali predisposti impone di considerare la lettera come accettazione della proposta comunale.

Giova, comunque, ricordare sul punto che l'ing. Per_1 già nel disciplinare di incarico del 21.06.1991, all'art. 5 prestava il consenso e si obbligava "ad introdurre nel progetto, in qualsiasi fase del suo iter, le modifiche che si rendessero comunque necessarie per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli Uffici ed Enti competenti (..)" e "nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori, l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte ai progetti stessi" a "redigere gli elaborati che all'uopo saranno loro richiesti dall'Amministrazione (..)". Anche tali consensi, rilasciati ex ante dall'attore, valgono comunque come accettazione delle proposte successivamente ricevute dall'Amministrazione comunale".

La parte sostiene che "l'accordo di cui oggi si discute è nullo in quanto non consacrato in un testo scritto e sottoscritto da entrambe le parti e non riconducibile ad alcune delle ipotesi in cui la legge consente la stipula attraverso lo "scambio di corrispondenza". Inoltre, tale approdo ermeneutico costituirebbe frutto di una erronea applicazione, al caso di specie, degli artt. 1326-1327 del quale non ricorrerebbero, nella specie, i presupposti applicativi.

Anche tale motivo è infondato.

La censura è in primo luogo parziale perché, a ben guardare, non attinge l'intera motivazione in fatto svolta dagli arbitri, contenendo solo censure relative alla violazione, in tesi, del paradigma di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c. (si limita, infatti, la parte a dedurre: *“quella prevista dal 1327 c.c. è un'ipotesi eccezionale per ciò che concerne la stipulazione di contratti tra privati e che non v'è spazio alcuno per una sua applicazione nel caso che ci occupa. Infatti: a) il Pt_1 non ha mai chiesto l'esecuzione della prestazione “senza una preventiva risposta”; b) un contratto di pubblica rilevanza del valore oltre 700.000 euro certamente non rientra, ca va sans dire, tra quelli per cui la “natura” o gli “usi” ne richiedono l'esecuzione senza preventiva risposta; c) In ogni caso il Pt_1 non è mai stato avvisato dell'inizio dell'esecuzione ma ha ricevuto direttamente gli elaborati progettuali”*). .

Quanto al resto, l'impugnante non formula alcuna critica espressa in ordine al rilascio, *ex ante*, da parte del professionista, e nel contesto del primo disciplinare del 1991, del consenso alla redazione di successivi elaborati, resi necessari dalla adozione di varianti progettuali da parte dell'Ente.

Con il **quinto motivo**, il Comune impugnante eccepisce la *“nullità del Pt_6 per la violazione delle norme in materia di spesa pubblica – Violazione dell'art. 23, commi 3 e 4 D.L. 2 marzo 1989, n. 66 e ss.mm.ii.”*.

Secondo la parte, le due delibere di Giunta conterrebbero una affermazione illegittima, ovvero: *<< dare atto che le spese professionali derivanti dal mandato conferito con la presente delibera, trovano imputazione sui fondi disponibili per i lavori in questione nel quadro economico di progetto sia del 1° che del 2° lotto, alla voce “spese generali” prevista nelle somme messe a disposizione dell'Amministrazione.>>*.

L'impugnantesostiene che i deliberati di Giunta conterrebbero:

- 1) un'imputazione generica della spesa nella voce indefinita “spese generali”;
- 2) non vi era alcuna quantificazione della spesa da affrontare.

Sulla questione, il Collegio arbitrale si è pronunciato così motivando:

“Infondata è pure la doglianza di parte convenuta che lamenta la nullità per la violazione della disciplina di contabilità pubblica. Emerge, infatti, dall'esame delle delibere di Giunta municipale (cfr. doc. nn. 3 e 4 di parte attrice) un'adeguata e sufficiente indicazione dei capitoli di spesa su cui avrebbe gravato il costo degli onorari professionali relativi alla predisposizione delle perizie di variante. In particolare, in entrambe, nella parte dispositiva, si legge che “le spese professionali derivanti dal mandato conferito con la presente delibera, trovano imputazione sui fondi

disponibili per i lavori in questione nel quadro economico di progetto sia del 1° che del 2° lotto, alla voce "spese generali" prevista nelle somme a disposizione dell'Amministrazione".

In proposito, va certamente condivisa la ricostruzione in diritto di parte convenuta, che cita giurisprudenza che dichiara la nullità dei contratti con la P.A. laddove non indichino analiticamente la posta di bilancio a copertura dei costi. Nel caso di specie, però, il Pt_1 indicò con sufficiente specificità le poste di bilancio a copertura degli onorari di progettazione.

Infatti, facendo riferimento al quadro economico della progettazione di appalto, l'Amministrazione individuò la singola posta a copertura degli onorari di parte attrice, identificata nella voce "spese generali", che riservava apposite somme alla disponibilità dell'Amministrazione. Tale circostanza vale quindi a superare l'obiezione dei convenuti, poiché fu analiticamente indicato il settore di contabilità pubblica destinato a coprire gli onorari connessi alla progettazione. L'eccezione deve essere, pertanto, rigettata."

Secondo la parte, la illegittimità del dictum degli arbitri sarebbe ricavabile dal tenore di una recente sentenza del Giudice di Legittimità nella cui parte motiva è dato leggere: «Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito (Cass. SU, 26657/2014) che "il divieto, per i Comuni, in base al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, commi 3 e 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1 (oggi sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Pt_1 che ne assume l'impegno.

Di recente, è stato poi specificato (Cass. 22481/2018) che "la Delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, così da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.; ne consegue che, in mancanza di nuova e specifica Delibera, non è consentito aggirare la previsione normativa mutando l'imputazione delle spese mediante la riduzione di alcune voci e l'innalzamento di altre, in modo da convogliare i mezzi economici così reperiti al soddisfacimento di spese diverse da quelle originariamente previste". Il contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato da un

ente locale col professionista, è dunque nullo sia quando la Delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, la prima può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'ente locale, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (artt. 191 e 194) (Cass. 27406/2008; Cass. 9412/2011; Cass. 1510/2015).» Se dunque la delibera di incarico deve indicare analiticamente l'esatto ammontare della spesa (con la indicazione specifica delle singole voci: spese generali, competenze, oneri previdenziali e fiscali, etc.) e dei mezzi per farvi fronte (anch'essi imputati con assoluta puntualità), se ne doveva concludere le delibere in questione recavano a riguardo una indicazione del tutto generica essendo insufficiente la indicazione della voce "spese generali". A riscontro di tale genericità, l'impugnante evidenzia che il Per_2 aveva agito non sulla base delle somme indicate nella delibera ma "facendo leva sulle liquidazioni del proprio Consiglio dell'Ordine; liquidazioni che sono state effettuate dall'ordine di appartenenza ben dopo l'esecuzione della prestazione"; e ciò confermava che la spesa relativa all'Ing. Per_1 non era stata predeterminata nelle delibere del 2006 e 2007 ed il portato di questa violazione di norma imperativa è la nullità sia della delibera che dell'accordo intercorso col professionista (come ben spiega Cass. SS.UU. 18 dicembre 2014 n. 26657 in parte motiva, paragrafo 5.4) per aver ritenuto correttamente imputata a bilancio la spesa dalle delibere di Pt_7 che per non essersi pronunciato sull'eccezione relativa alla mancanza di precisa quantificazione della spesa.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il Collegio ha ritenuto, sul punto, che "l'Amministrazione individuò la singola posta a copertura degli onorari di parte attrice, identificata nella voce "spese generali", che riservava apposite somme alla disponibilità dell'Amministrazione. Tale circostanza vale quindi a superare l'obiezione dei convenuti, poiché fu analiticamente indicato il settore di contabilità pubblica destinato a coprire gli onorari connessi alla progettazione.

Rispetto a tale affermazione, la parte non indica alcun profilo di contrarietà al disposto di legge, non avendo neanche contrastato l'assunto che la voce "spese generali" costituisca un vero e proprio capitolo di bilancio.

La normativa da applicare (oggi confluita nell'art. 191 TUEL) appare, in ogni caso, rispettata.

Né è dirimente l'assunto - svolto nel contesto della stessa censura – secondo cui nelle delibere del 2006 e del 2007 non era stata predeterminata la spesa da affrontare, il che comporterebbe la violazione di una norma imperativa, come ritenuto da Cass. 18.12.2014 n. 26657).

Come detto, la previsione, in entrambe le delibere, della clausola di

copertura finanziaria soddisfa da sola la condizione normativa.

Quanto alla determinazione del compenso relativo ai progetti connessi alle varianti, i relativi criteri si rinvencono con chiarezza nel disciplinare di incarico del 1991 (v. artt. 10 e 14), rispetto al quale le varianti in corso d'opera costituiscono - secondo la ricostruzione fornita dagli arbitri e non scalfita dalla presente impugnazione - mere variazioni contrattuali, con la conseguenza di dover ritenere il corrispettivo sufficientemente indicato *per relationem*, chiaro essendo nei deliberati il rinvio all'oggetto dell'appalto principale.

Infine, con il **sesto motivo**, la parte impugnante chiede di accertare la *“nullità del lodo per aver riconosciuto un credito inesistente e per avere disposto illegittimamente la condanna alle spese a carico del [...]”*. Parte_1

Qui il Pt_1 ritiene di essere stato illegittimamente condannato al pagamento del credito, quantificato dall'Arbitro in € 712.869,44, oltre agli interessi legali su € 573.344,77 e al versamento a fini tributari di € 136.788,89 per ritenuta d'acconto, nonché alla maggiorazione del 25% dei compensi spettanti a Per_1 per la perizia di variante e suppletiva del 1° e 2° lotto dello svincolo autostradale “Giostra”, ai sensi dell'art. 18 della Tariffa.

La censura non integra alcun motivo di impugnazione, risolvendosi nella affermazione generica della infondatezza della pretesa avversaria.

Con atto di impugnazione incidentale, la controparte ha eccepito la Violazione art. 829, comma 1, punto 12): Violazione art. 112 c.p.c.. per avere il Collegio omesso di pronunciarsi sulla seguente domanda formulata in sede arbitrale: *“[...] V. Condanni il Collegio Arbitrale il sig. Segretario Generale del Parte_1, nella qualità di Soggetto Responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale de terminatasi nel settore del traffico e della mobilità, giusta ordinanza n.133 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 22.11.2013, ed il Parte_1 [...] in persona del Sindaco pro-tempore, P.Iva P.IVA_1, in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento dell'Ecc.mo Collegio Arbitrale, compresi diritti, onorari ed accessori di legge di competenza degli Arbitri, delle spese di Segreteria e delle spese legali e tecniche di parte attrice” (memoria conclusionale di replica, dd. 3.11.2021).”*

Il Collegio Arbitrale così statuiva: *“- Condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in € 16.481,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”*.

Secondo la parte, il Collegio ha omesso di pronunciarsi circa la domanda di condanna di parte resistente al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento dell'Ecc.mo Collegio Arbitrale, pari ad euro

15.000,00, somma che il *Per_1* aveva corrisposto aveva Camera Arbitrale presso l' *CP_8* di Roma la somma di euro 15.000,00 a mezzo allegati bonifici, importo di cui ha chiesto la condanna, pronuncia omessa dal Collegio arbitrale.

Il motivo è inammissibile, non rinvenendosi alcuna omessa pronuncia nel senso indicato dalla impugnante.

Nella parte motiva, gli arbitri hanno espressamente riferito di regolare le spese secondo soccombenza e la enunciazione di tale regola implica che la relativa attestazione includa, quale effetto naturale, anche le spese di arbitrato.

Va infine brevemente liquidata l'eccezione di nullità del lodo sollevata dal *Parte_1* per presunto difetto di contraddittorio alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, il *Pt_1* ha eccepito la nullità del *Pt_6* per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Segretario Generale del *Parte_1* e tanto in relazione alla ordinanza - assunta dal precedente Collegio all'udienza del 16.02.2023 - con cui è stata rilevata la nullità della notifica dell'atto di impugnazione nei confronti "della persona fisica" del Segretario Generale del *Parte_1* ed è stata disposta la rinnovazione nei confronti del *Controparte_7*, cui la parte ha adempiuto provvedendovi *ex art. 144 c.p.c.* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

L'eccezione è infondata.

Rileva il Collegio come il Segretario Generale del *Parte_1* [...] sia stato evocato in giudizio in forza di regolare notifica della domanda di arbitrato effettuata in data 24.07.2017 presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Sulla validità di tale notifica non è sorta nessuna questione nel corso del giudizio arbitrale ove, correttamente, il funzionario evocato in lite è stato dichiarato contumace in mancanza di costituzione.

Ora, la circostanza che l'odierno atto di impugnazione sia stato notificato - per ordinanza del precedente Collegio - al [...] *CP_7*, non vale affatto a far acquisire a quest'ultimo la qualità di parte, permanendo la legittimazione passiva alla presente domanda unicamente in capo al Segretario Generale convenuto.

Ad ogni modo, il fatto che la statuizione arbitrale qui impugnata contenga una condanna solidale nei confronti del Segretario non implica il riconoscimento, in capo a questi, della qualità di litisconsorte necessario, onde nessuna nullità radicale del lodo sarebbe ravvisabile per la ipotetica - ma qui esclusa - nullità della notifica della domanda di arbitrato.

Ogni altra questione o domanda formulata in sede di comparsa conclusionale è inammissibile, per tardività.

Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione principale e di

quella incidentale segue, attesa la reciproca parziale soccombenza delle parti, la condanna del *Parte_1*, alla rifusione, in favore della controparte, di 4/5 delle spese del grado, misura da liquidare direttamente in dispositivo sulla base del valore della domanda.

PQM

Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda di nullità del lodo arbitrale impugnato, così provvede:

- *dichiara* inammissibili le impugnazioni, principale e incidentale;
- *condanna* il *Parte_1*, come rappresentato, alla rifusione, in favore di *Controparte_6* nella qualità, delle spese del presente giudizio nella misura di 4/5 qui liquidata in complessivi € 20.000 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- *compensa* le spese ulteriori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.06.2026

Il consigliere estensore

Giovanna Gianì

Il Presidente

Diego Rosario Antonio Pinto